



Città di
Abano Terme



Città di
Montegrotto Terme



Comune di
Torreglia



scuola di volontariato
e legame sociale
"Luciano Tavazza"

Gestire un'Associazione oggi: cinque appuntamenti alla luce della Riforma

4
ottobre

Rapporto con gli enti pubblici ed
attività possibili per gli
Enti del Terzo Settore
Avv. Davide Cester

Torreglia
ore 17.30
Auditorium Sala Fraccaro
Prosdocimi - via V. Veneto, 7



Abbiamo semplificato le principali novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore

www.csvpadova.org/terzo-settore-riforma-informazioni/

Per dubbi e approfondimenti sulla Riforma del Terzo Settore è attivo il servizio di consulenza sosriforma@csvpadova.org
Risponderanno i nostri consulenti.



INIZIATIVE 2018 – SOS RIFORMA

Incontri sul territorio con consulenti del CSV coadiuvati da dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e assicuratori

- **Venerdì 13 aprile – ore 17**
Sala Paladin – Comune di Padova
«Il regolamento comunale»
- **Martedì 17 aprile – ore 21**
Sala Mostre – Centro piovese di Arte e Cultura –
via Garibaldi 42, Piove di Sacco
«Gestire un'Associazione oggi»
- **Venerdì 11 maggio – ore 17**
Sala Anziani – Comune di Padova
«Rapporto con gli enti pubblici»



Consulenze su appuntamento gratuite con il CSV, il consulente fiscale, il consulente del lavoro e l'assicuratore



Riferimenti normativi

La **riforma del terzo settore** , introdotta con la [L. 106/2016](#), si è concretizzata con l'approvazione di quattro decreti legislativi:

- 1) [D.Lgs. 40/2017](#) "**Istituzione e disciplina del servizio civile universale** a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106";
- 2) [D.Lgs. 111/2017](#) "Disciplina dell'istituto del **cinque per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106";
- 3) [D.Lgs. 112/2017](#) "Revisione della disciplina in materia di **impresa sociale** a norma dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106";
- 4) [D.Lgs. 117/2017](#) "**Codice del terzo settore** a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106".



Riferimenti normativi

LEGGI ANTE RIFORMA	D.GLS. 117/2017 – CODICE DEL TERZO SETTORE
TIPOLOGIE E CLASSIFICAZIONI	
L. 266/91 – Organizzazione di Volontariato ODV	Titolo V- Art. 32
L. 460/97 – Onlus	Titolo VI – Art. 45
L.383/00 - Associazione di promozione sociale APS	Titolo V- Art. 35
D.P.R.917/86 T.u.i.r. – Art. 143 Enti non commerciali	Titolo X – Art. 79
NORME DI FUNZIONAMENTO	
Codice Civile Libro Primo+ Libro quinto per le coop.	Titolo VI – Art. 45
D.p.r. 361/00 – personalità giuridica	Titolo IV – Art. 22
D.lgs 155/2006 – Impresa sociale	L. 106/2016
ASPETTI FISCALI	
D.P.R. 917/86 T.u.i.r.	Titolo X – Art. 79
D.p.r. 446/97 Irap	Titolo X – Art. 82
D.lgs 346/90 Imposta successione e donazione	Titolo X – Art. 82
D.p.r. 131/86 imposta registro	Titolo X – Art. 82
D.lgs 504/92 IMU-TASI	Titolo X – Art. 82
D.p.r. 600/73 – art. 20-bis Scritture Contabili ENC	Titolo II – Art. 13

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Coordinamento normativo

Art. 3

Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Codice del Terzo Settore → normativa principale
Codice Civile → normativa integrativa

OBIETTIVI E PRINCIPI GENERALI DELLA RIFORMA

Mediante l'emanazione del «Codice del Terzo settore» il Legislatore ha provveduto ad un **riordino e revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.**

L'intervento legislativo si rifà ad alcuni **principi generali**, quali:

riconoscimento del **valore e della funzione sociale** degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato;

riconoscimento del **valore della cultura e pratica del dono** quale espressione di **partecipazione, solidarietà e pluralismo;**

promozione dello sviluppo degli enti del Terzo settore, salvaguardando spontaneità ed autonomia;

favorire il perseguimento, per il tramite degli enti del terzo settore, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;**

favorire forme di collaborazione tra enti del Terzo settore e lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto soggettivo 1/3

Enti del Terzo settore – codice del terzo settore

Le disposizioni del Codice si applicano agli «**enti del Terzo settore**».

Ai sensi dell'art. 4 del Codice, si qualificano quali enti del Terzo settore i seguenti soggetti:

- le **organizzazioni** di volontariato ODV;
- le **associazioni** di promozione sociale APS;
- gli enti filantropici;**(nuova categoria)**
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le **associazioni, riconosciute o non riconosciute;**
- **le fondazioni;**
- **altri enti di carattere privato** diversi dalle società;

PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE



Organizzazioni di volontariato

Associazioni di promozione sociale

Enti filantropici

Imprese sociali

Reti associative

Società di mutuo soccorso

Associazioni e Fondazioni

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto soggettivo 2/3 Ulteriori requisiti:

- essere costituiti per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale...**
- ...mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale;**
- **essere iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.**

Non sono enti del Terzo settore per espressa previsione:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di categoria;
- le associazioni di datori di lavoro;
- enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 1/5

Attività di interesse generale

Ai sensi dell'art. 5 del Codice, gli enti del Terzo settore:

- esercitano **in via esclusiva o principale** una o più **attività di interesse generale**...
- ... per il perseguimento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

Art. 5

Si considerano in particolare **attività di interesse generale**, quelle **elencate all'art. 5**:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. 328/2000, servizi e prestazioni di cui alla l. 104/1992 e l. 112/2016;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio sanitarie (DPCM 14 febbraio 2001);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- e) interventi e servizi finalizzati alla tutela ambientale e all'utilizzo responsabile delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (D. Lgs. 42/2004);
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 2/5

art. 5 Dlgs 117/2017

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 3/5

art. 5 Dlgs 117/2017

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo **1, comma 2, lettera c)**, della **legge 6 giugno 2016, n. 106**;
- q) alloggio sociale, ai sensi del **decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008**, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo **2** della **legge 18 agosto 2015, n. 141**, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla **legge 19 agosto 2016, n. 166**, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della **legge 24 dicembre 2007, n. 244**;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della **legge 4 maggio 1983, n. 184**;
- y) protezione civile ai sensi della **legge 24 febbraio 1992, n. 225**, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 4/5

Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6, lo svolgimento da parte degli enti del Terzo settore di attività **diverse** dalle attività di interesse generale, è ammesso a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- le attività diverse siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale.

Per stabilire se le attività diverse possano considerarsi secondarie e strumentali, si deve fare riferimento a:

- criteri e limiti definiti con **apposito** decreto ministeriale;
- rapporto tra risorse impiegate nelle attività diverse e risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice terzo settore, l'organo amministrativo ha l'obbligo di documentare il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Presupposto oggettivo 5/5 Raccolta fondi

L'art. 7 prevede la possibilità di svolgere l'attività di **raccolta fondi**, nel rispetto di principi di **verità, trasparenza e correttezza** e **in conformità a linee guida** adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per **raccolta fondi** si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'ente **al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale**.

L'attività di raccolta fondi può realizzarsi attraverso:

- la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- sollecitazione al pubblico;
- cessione di beni e servizi di modico valore; (cfr art. 143 tuir)

e può essere svolta:

- anche in forma **organizzata e continuativa**; (non più solo celebrazioni/ricorrenze)
- attraverso risorse proprie o di terzi.

Attenzione alla rendicontazione: oggi articolo 20 Dpr 600/73. La norma non appare essere abrogata dal Codice del terzo settore.

chi erano

fino al 2 agosto 2017 e prima dell'istituzione del RUNTS

1. **ODV associazioni di volontariato** (iscritte al registro regionale del volontariato)
2. **APS associazioni promozione sociale** (iscritte al registro regionale della promozione sociale)
3. **ONLUS** iscritte all'anagrafe delle ONLUS (presso la direzione regionale agenzia entrate)
4. **Cooperative sociali** (iscritte al registro regionale delle Cooperative sociali)
5. **Associazioni riconosciute e non riconosciute** (associazioni non iscritte ai registri regionali o all'anagrafe ONLUS)
6. **Fondazioni, comitati** del codice civile

chi saranno

dopo il 3 agosto 2017 e dopo l'istituzione del RUNTS

1. **ETS Enti del Terzo settore** (enti iscritti al Registro unico del Terzo settore RUNTS) in particolare:
 - **organizzazioni** di volontariato ODV;
 - **associazioni** di promozione sociale APS;
 - **enti filantropici (nuova categoria)**
 - **imprese sociali**, incluse le cooperative sociali;
 - **reti associative**;
 - **società di mutuo soccorso**;
 - **associazioni, riconosciute o non riconosciute**;
 - **fondazioni**;
 - **altri enti di carattere privato** diversi dalle società;
2. **Associazioni Riconosciute o Non Riconosciute** (enti non iscritti al RUNTS) che applicano il codice civile, le norme del TUIR ed eventuali norme speciali (es. ASD)

IL VOLONTARIATO NEL CODICE DEL TERZO SETTORE

- il Codice abroga e sostituisce la L. 266/91 e la L. 383/2000. Fino all'operatività del RUNTS, tali norme continuano a trovare applicazione (art. 101 comma 2)
- **le ODV e le APS continuano ad esistere** nel Codice (art. 32 e art. 35) sia nella denominazione (ODV e APS) sia nelle caratteristiche principali, ma sono inserite all'interno della categoria più ampia e generale degli ETS
- **tutti gli ETS** possono utilizzare VOLONTARI (anche occasionali → art. 17)

CHI È IL VOLONTARIO (art. 17 Codice)

Una persona che, per sua **libera scelta**, svolge in favore della comunità e del bene comune, **anche** per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio **tempo** e le proprie **capacità** per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo **personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro**, neanche indiretti, ed esclusivamente per **fini di solidarietà**

(Art 3 L. n. 266/91) Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, **senza fini di lucro** anche indiretto ed esclusivamente per **fini di solidarietà**. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

CHI È IL VOLONTARIO (art. 17 Codice)

Le caratteristiche del volontariato secondo il codice del terzo settore	
FINALITA'	Promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità
ATTIVITA'	Attività in favore della comunità o del bene comune
MODALITA'	Agire in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro esclusivamente per fini di solidarietà
APPORTO	Tempo e capacità
RETRIBUZIONE	Nessuna retribuzione in alcuna forma
RIMBORSI SPESE	Solo se l'attività è svolta tramite un ETS e solo spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata
INCOMPATIBILITA'	Con ogni forma di lavoro nei confronti dell'ETS tramite il quale il volontario opera

VOLONTARIATO E RAPPORTO DI LAVORO (art. 17 Codice)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro **rapporto di lavoro retribuito** con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

(ART. 3 L. N. 266/1001)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto **di contenuto patrimoniale** con l'organizzazione di cui fa parte

ASSENZA DI RETRIBUZIONE E RIMBORSI SPESE (art. 17 Codice)

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le **spese effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni **preventivamente** stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**.

DIMOSTRAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE → autocertificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 **previa** delibera di CD o assemblea su quali spese è possibile autocertificare e l'attività per la quale il rimborso è ammesso.

NO autocertificazione per spese > € 10 al giorno e € 150 al mese

(ART. 3 L. N. 266/1001) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

FIGURA DEL VOLONTARIO “OCCASIONALE” E COLLABORATORE (?) “AMMINISTRATIVO”

Art. 17 comma 1 - Gli ETS devono *“iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”*

- ✓ attenzione alla responsabilità dell’ODV e del volontario
- ✓ attenzione alla copertura assicurativa
- ✓ può bastare un registro presenze a fini assicurativi?

Art. 17 comma 6: Ai fini del presente Codice **non si considera volontario l'associato** che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 41 le reti associative

Il codice istituisce la figura delle reti associative riconoscendo, in tal modo, il ruolo degli organismi di coordinamento dell'associazionismo di base.

Le reti devono essere costituite in forma di associazione (RICONOSCIUTA O NON RICONOSCIUTA) ed associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore (20 per le fondazioni), con sedi legali o operative presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

Il loro compito è il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e supporto degli enti loro associati, anche in funzione di accrescimento della loro rappresentatività presso le istituzioni.

Sono altresì considerati reti nazionali le associazioni formate da un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sede in almeno 10 regioni e province autonome.

Tra i compiti che le reti hanno facoltà di esercitare vi è anche quella del monitoraggio delle attività degli enti associati e la promozione e lo sviluppo dell'attività di controllo ed assistenza tecnica.

Nei compiti di rappresentanza delle reti vi è anche quello di promuovere protocolli d'intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati (comma 4)

Le reti associative sono iscritte nella apposita sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del dlgs 117/2017.

Valorizzazione del patrimonio pubblico (Art. 71)

COMODATO (comma 2)

- Oggetto: patrimonio disponibile, sia beni mobili che immobili.
- Finalità del comodato: svolgimento delle attività istituzionali degli ETS.
- Oneri degli ETS: interventi di manutenzione e interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
- Durata: massimo 30 anni.

CONCESSIONE (comma 3)

- Oggetto: beni culturali immobili per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e non sono già affidati in concessione.
- Finalità della concessione: riqualificare e riconvertire i beni tramite interventi di recupero, ristrutturazione, anche con l'introduzione eventuale di nuove destinazioni d'uso.
- Oneri degli ETS: pagamento di un canone agevolato (detrazione delle spese di recupero e ristrutturazione).
- Durata: tempo occorrente per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e comunque massimo 50 anni.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI

Comodato: ...la legge non dice nulla...è necessaria una gara?

la giurisprudenza si esprime generalmente a favore delle procedure di evidenza pubblica. Sarebbe opportuno che le PA redigessero una lista di beni mobili e immobili e la pubblicassero sul sito; procedura semplificata in caso di domanda di assegnazione da parte di un ETS

Concessione: procedura semplificata ex art. 151, comma 3, Codice Appalti - D.Lgs. 50/2016 (richiama l'art. 19; quest'ultimo prevede la soglia dei 40.000 €; soglia non applicabile nell'ambito delle procedure di assegnazione degli immobili agli ETS perché l'art. 71 fa riferimento alle sole "procedure")

➤ QUESTIONE: solo gli ETS godranno dell'assegnazione di immobili?

DESTINAZIONI D'USO DEI LOCALI DEGLI ETS

(Art. 71, comma 1)

Le sedi degli ETS e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

➤ QUESTIONE: solo gli ETS godranno di tale **compatibilità**?

COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 55 CODICE)

le **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

di cui all'art. 1 comma 2 T.U. Enti Locali (D.Lgs. n. 165/2001)
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e
organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei
servizi

nei settori di attività di cui all'articolo 5 CODICE

ASSICURANO

IL COINVOLGIMENTO ATTIVO

degli Enti del Terzo settore

COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ART. 55 CODICE (e VECCHIA 328/2000)

In attuazione dei principi di

SUSSIDIARIETA' (condivisione dell'esercizio di pubbliche funzioni)

COOPERAZIONE

EFFICACIA(= congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati)

EFFICIENZA (buon andamento, azione corrispondente ai fini)

ECONOMICITA' (= uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto)

OMOGENEITA' (condotta uniforme sul territorio)

COPERTURA finanziaria e patrimoniale

RESPONSABILITA' E UNICITA' dell'amministrazione

AUTONOMIA organizzativa e regolamentare

COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 55 CODICE)

attraverso forme di

COPROGRAMMAZIONE

COPROGETTAZIONE

ACCREDITAMENTO

poste in essere nel rispetto

- ❑ dei principi della L. n. 241/1990 (economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e di trasparenza, onere di motivazione, RUP, assenza di conflitto di interessi)
- ❑ delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla **programmazione sociale di zona** (DGRV n. 157 del 26.1.2010 - “Piano di Zona 2011-2015” approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'ULSS 16 il 30.11.2010 - prorogato al 31.12.2018 con DGVR n. 2174/2016 fermo restando per i Comitati dei Sindaci di Distretto l'obbligo della ripianificazione annuale)

COPROGRAMMAZIONE

Individuazione preventiva **da parte della P.A.**

- ❑ dei bisogni da soddisfare (analisi storica + proiezioni su fabbisogni futuri + azioni per situazioni di emergenza)
- ❑ degli interventi a tal fine necessari
- ❑ delle modalità di realizzazione degli stessi
- ❑ delle risorse disponibili
- ❑ dei risultati raggiunti e dei cambiamenti necessari (mantenimento, potenziamento o innovazione)

COPROGETTAZIONE

definizione ed eventuale realizzazione di SPECIFICI PROGETTI DI SERVIZIO O DI INTERVENTO finalizzati a soddisfare BISOGNI DEFINITI, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

- ❑ **interventi innovativi e sperimentali ex art. 7 DPCM 30.3.2001** attraverso “istruttorie pubbliche”
- ❑ **accordi procedimentali di collaborazione ex art. 11 L. n. 241/1990 / partenariato / inclusione degli ETS nella rete integrata di servizi sociali / messa in comune di risorse**
- ❑ **delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016** (“Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”)
- ❑ **“contribuire a pensare, proporre ed agire per progetti”**
- ❑ **DEROGA AL CODICE DEI CONTRATTI**

PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE

- a) pubblicazione di un **avviso di interesse** con cui il Comune rende nota la volontà di procedere alla coprogettazione. Nell'avviso sono indicati un progetto di massima, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per l'individuazione del progetto o dei progetti definitivi;
- b) **individuazione da parte del Comune del soggetto o dei soggetti partner** con cui coprogettare, mediante una selezione volta a valutare il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, sociali e di esperienza, le capacità relazionali e di rete, le caratteristiche della proposta progettuale ed eventualmente i costi del progetto.
- c) l'avvio dell'**attività vera e propria di coprogettazione**, con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;
- d) stipula della **convenzione**.

IL CONVENZIONAMENTO TRA ENTI PUBBLICI E ODV/APS (ART. 56)

Le pubbliche amministrazioni **possono** sottoscrivere con le **ODV** e le **APS** iscritte da almeno 6 mesi nel RUTS **convenzioni** per lo svolgimento in **favore di terzi** di “attività o servizi sociali di interesse generale” (art. 5) se **più favorevoli rispetto al mercato**.

- solo gli ETS potranno stipulare **CONVENZIONI** con la P.A. ex art. 56 Codice? Principio per cui ciò che non è vietato è permesso? (problema dell'iscrizione al RUTS da 6 mesi)
- **NON SOSTITUIRE LE NORME DEL C.C. SULLE ASSOCIAZIONI!** (probabile estensione giurisprudenziale delle norme del Codice)
- come fare la valutazione di **MAGGIOR FAVORE** rispetto al mercato?

PRINCIPIO DEL RIMBORSO SPESE

RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE

NATURA NON ONEROSA DELLA CONVENZIONE

(ES. DELIBERA ANAC 26/2014 SU PRO LOCO)

(GIURISPRUDENZA COMUNITARIA SU TRASPORTO
SANITARIO DI EMERGENZA)

(SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA)

(POSSIBILITA' DELLE ODV DI PARTECIPARE ALLE GARE ANCHE
SFRUTTANDO I MINOR COSTI DEI VOLONTARI)

SCELTA DELL'ODV / APS

- nel rispetto dei principi di **imparzialità** (assenza conflitti di interesse, criteri oggettivi), **pubblicità e trasparenza** (conoscibilità delle procedure/avvisi, accesso rapido alle informazioni), **partecipazione e parità di trattamento** (valutazione equa e imparziale)
- mediante **procedure comparative riservate** (su progetti?)
- avviso per manifestazione interesse quante ODV invitare?** (NB Codice Appalti: affidamento diretto < € 40.000 - 5 operatori =< € 40.000)
- elenco di ETS / associazioni**
- si applica il principio di ROTAZIONE?**
- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA? SU RIMBORSO SPESE?**
- CONFRONTO TRA PREVENTIVI?**
- onere di motivazione ex L. 241/1990**

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

moralità professionale

adeguata attitudine

con riferimento

- alla struttura
- all'attività concretamente svolta
- alle finalità perseguite
- al numero degli aderenti
- alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari

CONTENUTO DELLE CONVENZIONI

- nelle convenzioni vanno previste:
 - la **continuità** del servizio
 - il **rispetto dei diritti e della dignità degli utenti**, e ove previsti dalla normativa nazionale o regionale degli standard organizzativi e strutturali di legge
 - la durata, il contenuto e le modalità dell'**intervento volontario**
 - il numero e l'eventuale **qualifica professionale** delle persone impegnate nelle attività convenzionate
 - le modalità di **coordinamento** dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici
 - le **coperture assicurative** di cui all'articolo 18

CONTENUTO DELLE CONVENZIONI

nelle convenzioni vanno previste:

- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a **rimborso**
- le modalità di **risoluzione** del rapporto
- forme di **verifica** delle prestazioni e di controllo della loro qualità
- la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del **principio dell'effettività delle stesse**, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEL VOLONTARIO (ART. 18 CODICE)

Come già stabilito nella normativa anteriore, è ribadito a carico degli enti del terzo settore l'obbligo di assicurare i volontari **“contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi”** (comma 1 art. 18)

La legge prevede che con decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi, vengano stabiliti meccanismi assicurativi **semplificati** (comma 2)

Nel caso in cui l'ente stipuli convenzioni **con la pubblica amministrazione, l'assicurazione nella convenzione è “elemento essenziale”**. In capo alla pubblica amministrazione **fanno carico gli oneri relativi all'assicurazione**, con riferimento allo svolgimento delle attività convenzionate (comma 3). Resta pertanto fermo l'obbligo della associazione di assicurare comunque i volontari per le attività non inerenti ai servizi in convenzione.

Nella convenzione si prevederà adeguata informativa di tale polizza e la disciplina del rimborso di tali oneri assicurativi.

L'ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEI COMUNI E GLI ENTI PUBBLICI

Corte dei Conti Sez. Autonomie delibera n. 26 del 24.11.2017

SI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE STIPULATI DALLA PA PER RESP. CIV. E INFORTUNIO DI PROPRI VOLONTARI

Gli Enti locali possono stipulare, con oneri a proprio carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi, direttamente a favore di singoli **volontari coinvolti in attività di utilità sociale**; ciò, pertanto, al di fuori delle convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore, ora regolato dal Codice omonimo, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, **che ha esteso agli Enti locali la disciplina delle attività di volontariato**. Debbono comunque essere salvaguardate, attraverso la predisposizione di un apposito **regolamento** e l'istituzione di uno **specifico registro** per l'individuazione dei soggetti operanti, la libertà di scelta e di collaborazione dei medesimi, l'assoluta gratuità dell'attività espletata, la loro incolumità, nonché l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione con l'ente.

- art. 17 comma 2: “**anche** per il tramite di un ETS”
- SUSSIDIARIETA'**: art. 118 Cost. (“*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, **singoli** e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”)
- principio di legalità della PA?
- la PA veste i panni di ODV???
- rischi giuslavoristici (potere direttivo e di controllo, orario, ecc. - STATUTO DELL'ODV) NB mai sostitutivo

L'ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEI COMUNI E GLI ENTI PUBBLICI

Corte dei Conti Sez. Lombardia delibera n. 284 del 25.10.2017

NO CONTRATTI DI ASSICURAZIONE STIPULATI DALLA PA PER RESP. CIV. E INFORTUNIO DI PROPRI VOLONTARI - NO VOLONTARIATO COMUNALE (anche Sez. Toscana e Piemonte ante riforma)

Nella nuova disciplina introdotta col D.Lgs. n. 117 del 2017, non è rinvenibile alcuna disposizione che legittima l'onere assicurativo a carico del comune per la prestazione resa dal singolo volontario, in assenza di una convenzione tra l'ente e il Terzo Settore e in mancanza di una deroga legislativa che contempra la suddetta possibilità. Pertanto, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sulla disciplina del "Terzo Settore", è ancora valida la proposizione secondo cui **va escluso in radice un autonomo ricorso delle P.A. a prestazioni da parte di volontari "a titolo individuale", perché la necessaria "interposizione" dell'organizzazione di volontariato vale a salvaguardia d'interessi che sono di "ordine pubblico"** e che, come tali, non ammettono deroghe/eccezioni di sorta, ad assicurare, da un lato, che lo svolgimento dell'attività dei volontari si mantenga nei rigorosi limiti della spontaneità, dell'assenza anche indiretta di fini di lucro, dell'esclusiva finalità solidaristica, dell'assoluta e completa gratuità; e, dall'altro, che resti ferma e aliena da ogni possibile commistione la rigida distinzione tra attività di volontariato e attività "altre".

L'ATTIVITÀ' DI VOLONTARIATO A FAVORE DEI COMUNI E GLI ENTI PUBBLICI

REGOLAMENTI SUI BENI COMUNI COLLABORAZIONE TRA PA E CITTADINI PER LA CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNALI

- “patto di collaborazione”
- interventi su spazi pubblici e edifici
- no compensi - attività spontanee e gratuite
- autofinanziamento
- rendicontazione attività svolta
- coperture assicurative dei privati “favorite” dai Comuni

NB MAI RETRIBUZIONE O RIMBORSO FORFETTARIO

ecco i più importanti (art. 101 c. 12):

- modulistica bilancio ETS
 - linee guida bilancio sociale
 - riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo del volontariato
- Registro Unico Terzo Settore
- eventuale decreto non regolamentare per sottosezioni o modifiche
-
- modelli standard tipizzati atti costitutivi e statuti reti associative
 - procedura per l'iscrizione nel Ufficio regionale del registro unico
 - modalità trasmigrazione
-
- nomina Consiglio nazionale del terzo settore
 - criteri e limiti attività diverse
 - linee guida raccolta fondi